



Il Presidente Nazionale

Roma, 2 settembre 2021

Al Sottosegretario allo Sport

Valentina VEZZALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

lavorosportivo@governo.it

Gentile Sottosegretario,

ho colto con piacere il Suo invito a presentare il punto di vista dell'Ente che rappresento in merito alla riforma del lavoro sportivo, oggi prevista nel decreto legislativo n. 36/2021.

L'intervento per disciplinare il mondo del lavoro sportivo che Lei sta conducendo, iniziato dai Suoi predecessori, da anni atteso e necessario, è senza dubbio non semplice da attuare.

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 delimita appena, un più vasto mare di situazioni di fatto che incidono quotidianamente sul tessuto sociale e civile e che meritano un approfondimento del legislatore affinché acquistino una dignità giuridica con le relative tutele necessarie.

Gli artt. 15, 16, 17 e 18 si sforzano di definire figure ben note nel mondo sportivo, collocandole nel Titolo III (rubricato "PERSONE FISICHE"), con alcune leggerezze: il Capo I (rubricato "Atleti") si dedica al tesseramento, ma appunto dei soli atleti, mentre il Capo II (rubricato "Tecnici, dirigenti, direttori di gara") non ne fa menzione, mentre evidentemente anche tali soggetti sono in senso tecnico "tesserati" per l' Organismo Sportivo: per di più, tra le "PERSONE FISICHE" non vengono ricompresi i direttori tecnici, i direttori sportivi e i preparatori atletici, che sono invece citati tra i "lavoratori sportivi". Peraltro, non vengono qualificati i "dirigenti sportivi", con l'evidente difficoltà di andare ad individuare i soggetti di riferimento, non menzionati tra i "lavoratori sportivi": il richiamo è meramente operato senza alcun contenuto descrittivo né precettivo (che non sia l'osservanza delle norme settoriali), salvo che con tale locuzione non si vogliano appunto ricomprendere il direttore tecnico e il direttore sportivo (cosa che sembra da escludersi).

La stessa definizione del lavoratore sportivo all'art. 25 qualificandolo appunto come "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29", appare restrittiva se confrontata alla variegata realtà dell'associazionismo sportivo.

E' pur vero che la figura dell'"Amatore" di cui all'art. 29 descrive approssimativamente ciò che già il mondo sportivo definisce il "volontariato sportivo", ossia un sottobosco composto da centinaia di migliaia di collaboratori sportivi (segretari di associazioni sportive, tecnici, addetti alla manutenzione degli impianti, etc.) ma la sua natura residuale non fa che confermare la volontà di voler trascurare un fenomeno sociale che si regge unicamente sul dettato normativo del TUIR ex art. 67 co. 1 lett. m), che riconosce i cosiddetti redditi diversi: premi e compensi occasionali in relazione ai risultati sportivi conseguiti, indennità di trasferta e rimborsi spese solo se entro il limite reddituale ex art. 69 TUIR pari ad € 10.000, superato il quale le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale.



Viene infine abolito il vincolo sportivo: com'è noto in ambito professionistico il vincolo sportivo era già stato eliminato, mentre in ambito dilettantistico gli Organismi Sportivi disciplinano variamente la materia ma generalmente conservando il principio del tesseramento annuale. Durante tale periodo, il tesserato può cessare il vincolo solo tramite il c.d. "svincolo per accordo consensuale", diversamente lo svincolo può essere valutato dal Consiglio dell'Organismo Sportivo secondo le norme statutarie (incompatibilità ambientale, svincolo per cambio di residenza, cessazione della società sportiva, etc.). La modifica determina senz'altro per l'atleta una ampia libertà di scegliere la società per la quale tesserarsi, ma permane la necessità per il settore dilettantistico di un nuovo assetto per bilanciare gli investimenti fatti sugli atleti, riconfigurando anche gli stessi regolamenti tecnici di settore. Una norma che non tiene conto degli assetti societari e che apre una stagione imprevedibile soprattutto per gli sport di squadra.

La riforma senza dubbio, per tempi e contenuti, non è del tutto pronta a cogliere tutte le istanze del mondo sportivo che da tempo sente la necessità di una disciplina lavoristica delle prestazioni sportive, per colmare il vuoto normativo e superare le incertezze e le criticità derivanti dalla collocazione dei compensi dilettantistici nella categoria dei redditi diversi.

Il quadro che emerge dall'articolato del decreto approvato ha evidenti criticità di sostenibilità per le Associazioni – con probabili conseguenze che inevitabilmente potrebbero ricadere sulla pratica sportiva – e di tutela effettiva per i collaboratori, in termini di trattamento economico, normativo e pensionistico.

Soprattutto, quanto alla tempistica, si intravedono conseguenze fortemente impattanti sul movimento sportivo già duramente provato dagli effetti della pandemia.

Comprendendo appieno quanto sia complessa la materia, ho espresso le mie riflessioni sull'argomento, frutto del costante dibattito in seno all'Ente, teso all'ascolto ed alla soluzione dei bisogni della base.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi approfondimento, l'occasione mi è gradita per porgerLe

i miei più cordiali saluti

Paolo Serapiglia

P/u 155_921